



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

### Comunicato Ufficiale n. 33/GST del 25 marzo 2024

# GIUDICE SPORTIVO

## GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

### GARE DEL 23/ 3/2024

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### **Gara del 23/ 3/2024 MASSA LUBRENSE - VIRTUS POMPEI SOCCER**

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letta la riserva scritta consegnata al DDG nonché il preannuncio e il reclamo proposti, dalla società Virtus Pompei Soccer relativi alla gara in epigrafe con i quali la predetta società censurava la regolarità della misure di una delle porte del campo sportivo "Marcellino Cerulli" di Massalubrense ove si è svolta la gara, precisamente quella posta a sinistra delle panchine. Esperiti i necessari accertamenti e sentito a chiarimenti il DDG lo stesso con supplemento di rapporto specificava quanto segue: "Io Sottoscritto Darboe Yankuba AE della sezione di Benevento. Su segnalazione della società Virtus Pompei Soccer di un'inclinazione di una delle porte, verificavo che la porta non riportava nessuna inclinazione come da loro segnalato anche se nessuno mi ha chiesto esplicitamente di prendere la misura e quindi ritenevo che la gara si poteva disputare". PQM, preso atto delle dichiarazioni del DDG, delibera di rigettare il reclamo proposto e per l'effetto di omologare il punteggio acquisito sul TDG di 4/2in favore della reclamata, i provvedimenti disciplinari adottati a carico dei singoli tesserati saranno resi noti nel Comunicato Ufficiale ordinario. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
Avv. Francesco Zaccaria**

## GARE DEL CAMPIONATO CALCIO a 5 SERIE C2

### GARE DEL 23/ 3/2024

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### **Gara del 23/ 3/2024 GIOVANI LAURO - REAL TORRE DEL GRECO C5**

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Real Torre del Greco C5, con i quali la stessa ha censurato la regolarità della gara in epigrafe viste le condotte tenute dalla società Giovani Lauro e da soggetti ad essa riconducibili. In particolare, dalla lettura del reclamo emergeva che al minuto 30 dell'incontro, a seguito di un contatto di gioco, un dirigente della società Ospitante, si dirigeva verso la panchina della società Real torre Del Greco C5 e colpiva con una testata il calciatista Cristian Izzo. A seguito di tale episodio scaturiva una rissa che vedeva coinvolti tesserati di entrambe le società. Accedevano, inoltre, al TDG soggetti riconducibili alla società Giovani Lauro che minacciavano ed intimorivano i tesserati della società Real Torre del Greco C5. Pertanto, il DDG era costretto a sospendere l'incontro ed attendere l'arrivo presso l'impianto di gioco delle Forze dell'Ordine. La reclamante richiedeva quindi, visto l'art. 6 commi 3 e 4 CGS, l'applicazione dell'art. 10 comma 1 CGS. La reclamata produceva memorie difensive con l'intento di smentire quanto sostenuto dalla reclamante. Orbene, dall'istruttoria nonché dalla documentazione ufficiale prodotta dal DDG emerge che: "Al 30' del primo tempo i calciatori del Giovani Lauro a seguito di un contatto di un compagno di squadra con un

calciatore avversario si alzavano tutti dalla panchina, immediatamente mi dirigevo verso la stessa per ammonire la protesta del Sig. Acerra Samuele n 90 (Giovani Lauro).

Dopo aver notificato il procedimento suddetto, voltandomi, notavo il Sig. Ferraro Federico (dirigente Giovani Lauro) inveire nei confronti della panchina della squadra ospite spintonando alcuni calciatori del Real Torre del Greco. A seguito di tale episodio scaturiva un intenso e acceso confronto di massa fra tutti i calciatori di entrambe le squadre a cui immediatamente intervenivano, invadendo il campo, anche 7/8 tifosi del Giovani Lauro, i quali con fare minaccioso ed intimidatorio affrontavano calciatori e dirigenti della squadra ospitata, inveendo nei loro confronti con forti spinte. Visto il gran numero di persone coinvolto, riuscivo a controllare solo in parte quanto accadeva. Dopo 5'-6' di attesa in cui la situazione non accennava a tornare alla normalità e il tenore degli scontri sembrava tutt'altro che sedato, sospendevo definitivamente la gara poiché non era evidentemente più garantita l'incolumità di calciatori, dirigenti e dello stesso Direttore di gara. Dopo circa 10' i calciatori di entrambe le squadre si portavano negli spogliatoi e quasi contestualmente arrivava sull'impianto anche la Polizia che iniziava a prendere informazioni sull'accaduto e mi convocava immediatamente presso i propri uffici per relazionare sugli incidenti. Prima di lasciare l'impianto per recarmi presso il Commissariato di Lauro, il dirigente del Real Torre del Greco mi consegnava una nota a sua firma che allego al referto di gara, il cui contenuto fa riferimento ad una aggressione subita da un proprio tesserato". Dai fatti sopra riportati appare inequivocabile la responsabilità della società Giovani Lauro in quanto dal comportamento del proprio dirigente Sig. Ferraro Federico scaturiva dapprima una rissa tra i componenti di entrambe le società alla quale poi si univano sostenitori della società Giovani Lauro.

Questi ultimi, come emerge dal supplemento di rapporto richiesto al DDG, affrontavano con fare minaccioso ed intimidatorio calciatori e dirigenti della società ospitata inveendo nei loro confronti e colpendoli con forti spinte. Di fatto, l'azione dei sostenitori della Giovani Lauro presenti all'interno del recinto di gioco, poneva il DDG nella condizione di sospendere definitivamente l'incontro in quanto la situazione non tornava alla normalità e vi era evidente pericolo per l'incolumità dei tesserati di ambedue le compagini e dello stesso DDG. P.M. In accoglimento del reclamo proposto delibera di: infliggere alla società Giovani Lauro la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/6 in favore della società Real Torre Del Greco C5; infliggere alla società Giovani Lauro l'ammenda di euro 250,00 nonché la sanzione della disputa della prossima gara interna a porte chiuse; infligge l'inibizione fino al 25/05/2024 al Sig. Ferraro Federico; infliggere l'ammenda di euro 100,00 alla società Real Torre Del Greco C5 per vane propri tesserati preso parte ad una rissa con i tesserati avversari. I provvedimenti disciplinari adottati a carico dei singoli tesserati saranno resi noti nel Comunicato Ufficiale ordinario. Nulla dispone in merito al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
Avv. Francesco Zaccaria**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE:**

GIOVANI LAURO 1 gara

#### **AMMENDA**

Euro 250,00 GIOVANI LAURO

Euro 100,00 REAL TORRE DEL GRECO C5

#### **ALLENATORI**

#### **SQUALIFICA FINO AL 25/ 5/2024**

FERRARO FEDERICO

(GIOVANI LAURO)

## **GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D**

### **GARE DEL 23/ 3/2024**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **Gara del 23/ 3/2024 DE VITA SOCCER BENEVENTO - A.S.D. REAL TUFINO 5**

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Real Tufino, con i quali è stata censurata la posizione irregolare ai fini del tesseramento del calciatore della società De Vita Soccer Benevento, sig. De Florio Mario (nato il 30/12/2008) che non avrebbe

avuto titolo a partecipare alla gara in epigrafe in quanto (ancorché regolarmente tesserato con la società reclamata) non era munito di autorizzazione ex art.34 comma 3 NOIF; per tali ragioni la reclamante ha chiesto l'applicazione della sanzione di cui all'art.10 comma 1 CGS; ritualmente evocata la reclamata De Vita Soccer Benevento non faceva pervenire memorie difensive. Esperti i necessari accertamenti presso il competente ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che il calciatore De Florio Mario (nato il 30/12/2008) risulta tesserato per la società De Vita Soccer Benevento a far data dal 6/10/2023 e che lo stesso non è munito di autorizzazione ex art. 34 NOIF in violazione di quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 1/C5 del 6 luglio 2023 pag. 17 e quindi in posizione irregolare. PQM delibera: di accogliere il reclamo proposto, e per l'effetto di infliggere alla società De Vita Soccer Benevento la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 6/0 in favore della reclamante; di infliggere alla reclamata l'ammenda di euro 80,00; i provvedimenti disciplinari adottati a carico dei singoli tesserati saranno resi noti nel Comunicato Ufficiale ordinario. Nulla dispone in merito al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
Avv. Francesco Zaccaria**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 80,00 DE VITA SOCCER BENEVENTO

**Publicato in NAPOLI il 25 marzo 2024**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**